



CLUB ALPINO ITALIANO

REGOLAMENTO PER GLI ORGANI TECNICI OPERATIVI CENTRALI E PERIFERICI

**Approvato dal CC nella sua seduta del 29 settembre 2007 e
modificato dal CC nella sua seduta del 10 novembre 2007**

Articolo 1

Gli Organi Tecnici Operativi del Club Alpino Italiano sono Centrali (OTCO) e Periferici (OTPO).

Titolo I

ORGANI TECNICI CENTRALI OPERATIVI: COSTITUZIONE, SCOPI, SUDDIVISIONE FUNZIONALE E SEDE

Articolo 2

1. Gli Organi Tecnici Centrali Operativi (OTCO), costituiti ai sensi dello Statuto e del Regolamento generale, operano nell'ambito della struttura centrale per la crescita e la promozione, anche culturale ed etica, del Sodalizio, svolgendo con continuità specifiche funzioni tecniche di proposta e di supporto all'attività degli Organi Centrali; attuano le funzioni di indirizzo stabilite dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (CC); sviluppano progetti e promuovono iniziative nell'ambito dei programmi di attività approvati dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (CC), sulla base di budget di spesa approvati dal Comitato Direttivo Centrale (CDC).

2. Indicano gli orientamenti tecnici ed impartiscono le conseguenti direttive agli Organi Tecnici Periferici Operativi (OTPO), costituiti nell'ambito dei Raggruppamenti Regionali o Provinciali (GR) ed, attraverso quest'ultimi, agli organismi sezionali. Ne controllano l'attuazione, ferma restando l'autonomia politico-gestionale delle Sezioni.

3. Organizzano, ove dotati di figure titolate o di propria Scuola Centrale, le modalità della formazione e dell'aggiornamento nel rispetto delle direttive UNICAI.

Articolo 3

1. Gli OTCO sono funzionalmente, come da allegato A, suddivisi nei due gruppi seguenti:

- a) OTCO che svolgono funzioni operative e didattiche sul territorio, attraverso propri titolati e scuole, con il compito di porre in atto specifici programmi di attività finalizzati alla frequentazione in sicurezza della montagna ed allo svolgimento dell'attività alpinistica in tutte le sue forme;
- b) OTCO che svolgono funzioni operative senza il ricorso a titolati e a scuole.

Articolo 4

1. Gli OTCO hanno sede presso la Sede Centrale del Sodalizio; può essere fissato un recapito presso il presidente pro tempore dell'OTCO.

2. Gli OTCO non possono costituire organi ed uffici stabili alle proprie dipendenze, né nominare od inviare rappresentanti ufficiali del Sodalizio presso organi od organizzazioni esterne, salvo espresso mandato del CDC.

3. Gli OTCO non possono assumere autonomamente impegni vincolanti, di natura economico-patrimoniale, nel nome o per conto del Club Alpino Italiano (CAI).

Titolo II

ORGANI TECNICI CENTRALI OPERATIVI: COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E DURATA

Articolo 5

1. Ciascun OTCO è costituito da un massimo di sette componenti, fatta eccezione per l'OTCO Commissione Nazionale Scuole Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata libera, costituito da un massimo di nove componenti. Qualora esistano corrispondenti organi periferici regionali o interregionali, i componenti dell'OTCO saranno scelti, se possibile, in modo che ciascuna area interregionale abbia almeno un proprio componente, al quale sarà affidato il compito di mantenere i collegamenti con i corrispondenti OTPO.

Articolo 6

1. Tutte le cariche sono gratuite e possono essere affidate solo a soci maggiorenni dopo almeno due anni compiuti dalla loro iscrizione al Sodalizio e purché in possesso delle competenze ed esperienze necessarie.

2. Per gli OTCO dotati di figure titolate è previsto, quale requisito per la nomina, il possesso del titolo o della qualifica corrispondente, non soggetto a provvedimento di sospensione in atto.

3. I componenti degli OTCO prestano la loro opera a titolo volontario e non possono essere retribuiti; hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento delle attività del proprio OTCO, nella misura e con le modalità deliberate dal CDC.

Articolo 7

1. Al rinnovo degli OTCO, con la nomina dei componenti, provvede il CC in apposita seduta convocata nel semestre successivo all'Assemblea dei Delegati (AD) che ha eletto il Presidente Generale (PG), sulla base di un documento programmatico presentato dalla presidenza ed approvato dal CC.

Articolo 8

1. I componenti degli OTCO vengono scelti per la disponibilità, la capacità e la competenza specifica nel campo in cui devono operare, cercando di favorire la presenza della componente femminile.

2. I componenti degli OTCO di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) vengono eletti dal CC, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal CDC e dal Consigliere centrale referente e delle candidature provenienti dal Congresso nazionale dei relativi titolati, al quale dovranno essere indirizzate le eventuali proposte dei Congressi interregionali, dei GR e dei Presidenti di sezione.

3. I componenti degli OTCO di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) e quelli cui all'art. 3 comma 1 lett. a) che non effettuano il Congresso nazionale vengono eletti dal CC, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal CDC, dal Consigliere centrale referente e dai GR, ai quali dovranno essere indirizzate le eventuali segnalazioni dei Presidenti di sezione.

4. Le proposte di candidature da sottoporre al CC dovranno essere corredate da un esauriente curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, le competenze specifiche, la capacità sul campo in cui operare, sottoscritto dal candidato e dal presidente della sezione di appartenenza; candidature prive di curriculum verranno escluse.

5. I Presidenti degli OTCO vengono eletti dal CC, sulla base delle indicazioni dei suoi componenti e del Consigliere centrale referente, contemporaneamente all'elezione dell'OTCO o nella prima seduta utile successiva all'insediamento dello stesso; nel frattempo svolge le funzioni di Presidente dell'OTCO, per la sola gestione ordinaria, il componente con più anni di iscrizione al CAI.

6. Il componente che per tre volte consecutive non sia intervenuto, salvo giustificato motivo, alle riunioni del proprio OTCO decade ed il CC provvede alla sua sostituzione; analogamente si procede nel caso di dimissione o di cessazione per qualsiasi altra causa. Il nuovo nominato assume l'anzianità del componente sostituito.

Articolo 9

1. Avvenuta la nomina del Presidente, nella prima riunione utile i componenti l'OTCO eleggono tra loro il Vicepresidente ed il Segretario; quest'ultimo, può essere scelto anche al di fuori dei componenti e, in tal caso, non ha diritto di voto.

Può essere costituito un Comitato di presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario (quest'ultimo solo se componente elettivo dell'OTCO), con il compito di operare nei casi d'urgenza; le eventuali decisioni sono soggette a ratifica da parte dell'OTCO nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 10

1. I componenti degli OTCO durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un ulteriore triennio.
2. Alla scadenza del mandato triennale i componenti rimangono in carica, nella pienezza dei poteri, fino all'insediamento dei componenti del nuovo OTCO.

Articolo 11

1. Non può essere nominato componente di OTCO chi abbia interessi economici connessi o si trovi in contrasto con gli interessi dell'OTCO stesso e chi intrattenga rapporti economici continuativi con il Sodalizio. Della insussistenza di tali impedimenti, ogni candidato, prima dell'effettiva nomina, deve rilasciare apposita dichiarazione scritta valida ai sensi di legge.
2. Anche per i componenti degli OTCO deve intendersi operante quanto disposto dal Regolamento generale in materia di "Condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali" e "Incompatibilità tra cariche sociali".
3. Il componente di OTCO per il quale sorga o venga comunque accertata l'incompatibilità di cui al primo comma, decade con provvedimento deliberato dal CC, anche su segnalazione dell'OTCO stesso, e viene sostituito ai sensi e con le modalità di cui al precedente articolo 8 comma 6.

Articolo 12

1. Il CDC e il CC nominano tra i rispettivi componenti il referente incaricato di seguire l'attività di ogni singolo OTCO; il referente incaricato viene invitato a partecipare alle riunioni e relaziona al rispettivo Organo sul funzionamento e sull'operato dell'OTCO.

Articolo 13

1. Il CC, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, può dichiarare decaduti i componenti di un OTCO o disporre il commissariamento con effetto immediato, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario ad acta.

Articolo 14

1. Il CC, al fine di consentire agli OTCO di svolgere efficacemente la propria attività, prima dell'inizio dell'anno sociale, nel corso di una riunione da tenersi entro il mese di novembre dell'anno precedente, esamina e approva i programmi specifici di ciascuno, attribuisce le deleghe operative necessarie alla loro realizzazione e fissa i limiti delle stesse.

Articolo 15

1. Gli OTCO dotati di figure operative ed eventualmente di Scuola Centrale devono coordinarsi nell'ambito di UNICAI, affinché i programmi di formazione e di aggiornamento dei rispettivi titolari perseguano gli obiettivi della base culturale comune e della uniforme metodologia didattica.

Articolo 16

1. Gli OTCO devono sempre informare con sollecitudine il CDC su accadimenti, emergenze, eventi straordinari o altri fatti che rivestano carattere d'urgenza o rilevanza e siano di interesse del Sodalizio.
2. Nel caso in cui gli OTCO ritenessero necessaria una presa di posizione ufficiale del CAI su specifici problemi istituzionali o gestionali, dovranno prospettarla per tempo al CDC o al CC a seconda delle rispettive competenze, presentando una essenziale documentazione e uno schema di intervento. Il CDC o il CC esaminata la proposta, assumerà la propria determinazione comunicandola all'OTCO richiedente.
3. Nel caso in cui gli OTCO ravvisino nelle loro richieste di intervento gli estremi dell'assoluta urgenza, il PG, esaminata la questione e verificata la sussistenza dei requisiti di urgenza e indifferibilità, adotterà le opportune deliberazioni sottoponendole alle previste ratifiche.

Articolo 17

1. Gli OTCO – e gli OTPO che da essi dipendono – sono autorizzati a partecipare a comitati, congressi, seminari, tavole rotonde, dibattiti e ad altre manifestazioni, nell'ambito del programma approvato.

Titolo III
ORGANI TECNICI CENTRALI OPERATIVI:
FUNZIONAMENTO

Articolo 18

1. Ciascun OTCO si riunisce su convocazione del suo Presidente o, in caso di impedimento, del suo Vicepresidente; si riunisce altresì su convocazione del PG. Copia della convocazione viene inoltrata al PG, al Direttore, nonché ai referenti del CDC e del CC.
2. Di ciascuna riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoposto all'approvazione dei componenti dell'OTCO nella riunione successiva. Copia dei verbali approvati viene trasmessa alla Direzione che provvede ad inoltrarla ai componenti del CDC e del CC.

Articolo 19

1. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti dell'OTCO tra i quali il Presidente o almeno il Vicepresidente.
2. I componenti degli OTCO non possono conferire deleghe di rappresentanza.
3. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei componenti.

Articolo 20

1. Se ritenuto opportuno, alle riunioni possono essere invitati i presidenti degli OTPO, o loro rappresentanti all'uopo delegati, nonché esperti esterni e componenti di altri OTCO, tutti senza diritto di voto.
2. Nel caso in cui in un'area interregionale sussistano più OTPO i presidenti degli stessi si accorderanno per una funzione di rappresentanza unificata.

Articolo 21

1. I Presidenti degli OTCO sono affidatari dei beni patrimoniali in dotazione all'OTCO e ne assumono le conseguenti responsabilità.
2. Gli affidatari dei beni hanno l'obbligo di informare tempestivamente il funzionario responsabile del patrimonio presso la Sede centrale di ogni smarrimento, distruzione, danneggiamento o sottrazione dei beni ad essi affidati.
3. Le spese, erogazioni e contributi agli OTCO sono effettuate, con riferimento alle delibere assunte dal CC e dal CDC, nel rispetto del Regolamento di amministrazione e contabilità del CAI.
4. Gli OTCO possono segnalare al CDC l'esigenza di richiedere collaborazioni o incarichi di natura tecnica a esperti o organizzazioni esterne, a titolo gratuito o con l'erogazione di somme per onorari, compensi, rimborso spese: in ogni caso la relativa delibera compete al CDC.

Articolo 22

1. Entro il 31 agosto di ogni anno il presidente di ogni OTCO presenta al CDC, tramite la Direzione, il programma delle attività per l'anno successivo corredato dal relativo preventivo di spesa.
2. Al 31 gennaio di ogni anno il presidente di ogni OTCO presenta al CDC la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sugli obiettivi raggiunti.
3. I programmi ed i budget previsionali di spesa, le relazioni, nonché gli inventari ed i relativi aggiornamenti dei beni loro affidati verranno redatti dagli OTCO nei modi e nei termini indicati dalla Direzione.
4. Il CC esamina ed approva i programmi e gli indirizzi di spesa per le attività degli OTCO.
5. Il CDC approva il budget di spesa degli OTCO.

Titolo IV
ORGANI TECNICI PERIFERICI OPERATIVI:
ORGANIZZAZIONE

Articolo 23

1. Gli OTPO, costituiti ai sensi dello Statuto e del Regolamento generale, operano nell'ambito dei GR alle dipendenze del corrispondente OTCO di cui attuano le direttive e gli orientamenti tecnici. I CDR svolgono le funzioni di coordinamento dei programmi e di controllo dei risultati raggiunti dagli OTPO.
2. Essi possono ricevere fondi necessari per la loro attività direttamente dal rispettivo OTCO; alle spese di funzionamento provvedono il GR di appartenenza, o, nel caso di Organi tecnici interregionali, i vari GR. D'intesa con l'OTCO competente, il GR può assegnare un contributo per l'attività.
3. I componenti degli OTPO vengono scelti per le loro competenze specifiche, la disponibilità e le capacità nel campo in cui devono operare cercando di favorire la presenza della componente femminile. Per gli OTPO dotati di figure titolate è previsto, quale requisito per la nomina, il possesso del titolo o della qualifica corrispondente, non soggetto a provvedimento di sospensione in atto.
4. I componenti degli OTPO, individuati in analogia agli OTCO di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), vengono nominati dal CDR competente o eletti dalla ARD, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal Congresso regionale o interregionale dei loro titolari al quale dovranno pervenire le eventuali candidature presentate dai Presidenti di sezione.
5. I componenti degli OTPO, individuati in analogia agli OTCO di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) e quelli di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) che non effettuano il Congresso regionale o interregionale vengono nominati dal CDR competente o eletti dalla ARD, tenuto conto delle indicazioni, peraltro non vincolanti, dei presidenti di Sezione e dell'OTPO in scadenza di mandato.
6. Le proposte di candidatura da sottoporre al CDR o alla ARD dovranno essere corredate da un esauriente curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, sottoscritto dal candidato e dal presidente della sezione di appartenenza; candidature prive di curriculum verranno escluse.
7. Il numero dei componenti dell'OTPO viene deciso dal CDR competente sentito il parere dell'OTCO.
8. Il componente che per tre volte consecutive non sia intervenuto, salvo giustificato motivo, alle riunioni del proprio OTPO decade e il CDR provvede alla sua sostituzione; analogamente si procede nel caso di cessazione per qualsiasi altra causa. I nuovi nominati assumono l'anzianità dei componenti sostituiti.

Articolo 24

1. Gli OTPO devono sottoporre i loro programmi annuali con il relativo preventivo di spesa agli OTCO entro il 30 giugno di ogni anno, dandone contestuale comunicazione ai GR competenti.
2. Gli OTCO, esaminati i programmi, alla luce dei programmi generali approvati dal CC, ne autorizzano l'esecuzione dandone contestuale comunicazione ai GR competenti.

Articolo 25

1. È fatto divieto agli OTPO di prendere autonomamente iniziative che coinvolgano il Sodalizio a livello nazionale, regionale ed interregionale.
2. Gli OTPO devono sottoporre le proprie proposte in merito al CDR competente che, esaminata la proposta, esprimerà la propria determinazione.
3. Nei casi di urgenza tale determinazione compete al Presidente del GR, che la sottoporrà per la ratifica da parte del CDR nella prima seduta utile successiva.

Titolo V ATTIVITÀ DIDATTICA

Articolo 26

1. Il Club Alpino Italiano, al fine di conseguire gli scopi istituzionali, provvede alla formazione e all'aggiornamento dei propri titolari (istruttori, accompagnatori, operatori) di primo livello (regionali) e di secondo livello (nazionali), ove previsti, mediante l'organizzazione e la gestione di proprie Scuole centrali, con le modalità e gli indirizzi stabiliti dai rispettivi OTCO e in base alle loro specifiche competenze tecniche.
2. La Sede Centrale istituisce gli albi dei titolari e ne cura la conservazione e l'aggiornamento, con specifica annotazione delle qualifiche conseguite.
3. Per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento dei titolari degli OTCO privi di Scuola centrale, il regolamento di tali OTCO dovrà prevederne le modalità.

Articolo 27

1. Le Scuole centrali sono quelle elencate nell'allegato B; la relativa costituzione è deliberata dal CC che ne approva il regolamento.

2. Le Scuole centrali hanno prioritariamente il compito di sviluppare, nel loro specifico ambito disciplinare, la ricerca, l'elaborazione e la codificazione delle metodologie di insegnamento e delle tecniche di esecuzione in sicurezza della loro relativa attività.
3. Le Scuole centrali dipendono direttamente dai corrispondenti OTCO ed a questi rispondono del loro operato. L'OTCO stabilisce le competenze, i criteri di ingresso e di permanenza dei componenti delle Scuole centrali.
4. I componenti delle Scuole centrali, ferme la gratuità, l'anzianità ed il possesso di titolo in atto, di cui all'art. 6 commi 1 e 2 e l'assenza delle incompatibilità di cui all'art. 11 commi 1 e 2, vengono eletti dal CC, all'interno di una rosa di candidati – titolati di secondo livello, ove presenti – proposta dall'OTCO e rimangono in carica fino alla scadenza dell'OTCO stesso.
5. Il CC, anche su proposta dell'OTCO, può sciogliere, in caso di disfunzioni o divergenze operative rispetto agli indirizzi generali e dell'OTCO, la Scuola centrale e dichiararne decaduti i componenti.
6. I componenti dell'OTCO non possono far parte della rispettiva Scuola centrale; i componenti di ogni Scuola centrale saranno scelti possibilmente in modo che ciascuna area interregionale abbia almeno un proprio componente in seno alla Scuola stessa, con il compito di mantenere i collegamenti con le corrispondenti Scuole regionali o interregionali.

Articolo 28

1. Il numero dei componenti di ogni Scuola centrale viene definito dall'OTCO commisurandolo alle effettive esigenze operative.
2. Ogni Scuola centrale nomina al proprio interno un Direttore ed eventualmente un Comitato Direttivo costituito dal Direttore stesso, dal Vicedirettore e dal Segretario.
3. Alla scadenza del mandato i componenti della Scuola centrale sono rieleggibili.
4. Il Direttore e i componenti del Comitato Direttivo non possono ricoprire tali incarichi per più di due trienni consecutivi.

Articolo 29

1. I titolati CAI sono inquadrati nelle seguenti categorie elencate nell'allegato C:
 - istruttori
 - accompagnatori
 - operatori
2. Per ogni categoria di titolati possono esistere due livelli:
 - primo livello (regionale);
 - secondo livello (nazionale).
3. Ogni OTCO può inoltre nominare titolati:
 - “emeriti”, soci CAI che hanno maturato una operatività diretta di almeno 10 anni consecutivi;
 - “onorari”, soci CAI che in un settore specifico, pur senza essere titolati, hanno svolto un significativo livello di attività od acquisito apprezzabili benemeritenze a favore dell'OTCO.
4. Ogni OTCO, relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento di primo e di secondo livello, fissa i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento e frequenza.

Articolo 30

1. Al positivo esito degli esami relativi ad ogni corso, segue l'attribuzione da parte del PG, su segnalazione dell'OTCO, della relativa qualifica cui segue l'iscrizione all'Albo istituito presso la Sede Centrale.
2. Al titolato viene rilasciato un apposito libretto personale, unificato per tutti gli OTCO.
3. L'iscrizione all'albo costituisce autorizzazione per lo svolgimento dell'attività.

Articolo 31

1. L'accesso ai corsi di formazione per titolati del CAI è subordinato al possesso dei seguenti requisiti, certificati da apposita dichiarazione valida ai sensi di legge:
 - a) essere socio ordinario o familiare con almeno due anni compiuti di iscrizione al Sodalizio;
 - b) avere compiuto il 21° anno di età, per i titolati di primo livello; il 23° per quelli di secondo livello, ove presenti, salvo più restrittive disposizioni dei regolamenti dei singoli OTCO;
 - c) essere in possesso del godimento dei diritti civili.
2. Per accedere ai corsi di secondo livello è necessario:
 - a) che l'aspirante abbia svolto almeno due anni di attività con la qualifica di titolato di primo livello;

- b) che abbia ottenuto l'attestato di idoneità tecnica e didattica, nelle rispettive discipline, conseguito dopo apposito esame sostenuto a conclusione dei corsi di qualificazione di primo livello;
- c) che abbia mantenuto le altre condizioni richieste al comma 1.

Articolo 32

1. La cessazione della qualifica di socio, derivante dalla mancata iscrizione, anche per un solo anno, al Club alpino italiano, comporta la decadenza del titolo.
2. I titolati devono rinnovare l'iscrizione entro il 31 marzo di ogni anno. Decorso tale termine, cessa la copertura assicurativa e, di conseguenza, è inibita, fino al rinnovo dell'iscrizione e comunque non oltre il 31 ottobre, ogni attività operativa o didattica.
3. La qualifica di titolato viene sospesa, ma non annullata, se l'interessato, nell'arco del periodo fissato dal regolamento del proprio OTCO, non ha partecipato senza giustificato motivo ad iniziative obbligatorie di aggiornamento, come pure se non ha documentato l'attività svolta o se documenta un'attività insufficiente.
4. La sospensione è disposta con provvedimento del PG su proposta motivata dell'OTCO, per un massimo di tre anni, dopodiché subentra la decadenza definitiva. La sospensione è revocata con la ripresa dell'attività, previa frequentazione di un corso di aggiornamento e reintegrazione nell'albo dei titolati secondo le modalità stabilite dallo specifico regolamento dell'OTCO.
5. I titolati di secondo livello, ove previsti, che perdano tale qualifica per mancanza di aggiornamento o indisponibilità ad operare a tale livello, mantengono, su propria richiesta, il livello di qualifica inferiore, rispettando le condizioni di operatività previste.

Articolo 33

1. I titolati CAI devono spendere la propria qualifica e prestare la loro attività solo nell'ambito delle Sezioni, delle Sottosezioni e delle Scuole del CAI e collaborare nell'ambito della sede centrale; eventuali attività e spendita di qualifica al di fuori del CAI devono essere espressamente autorizzate dal Presidente dell'organo tecnico di riferimento.
2. I titolati del CAI devono prestare la propria opera a titolo gratuito e volontario e non possono essere retribuiti. Hanno peraltro diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento della propria attività, nella misura e secondo le norme previste dal Sodalizio.

Articolo 34

1. Oltre alle categorie di cui all'art. 29 è prevista, nell'ambito del Club alpino italiano, la figura dell'Istruttore, Accompagnatore od Operatore "Sezionale", con dipendenza tecnica diretta dall'OTPO competente per territorio.
2. Ogni OTCO, relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento dei "Sezionali", fissa i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento e frequenza, demandandone agli OTPO l'attuazione.
3. Anche per i "Sezionali" devono intendersi operativi i disposti degli art. 31, 32 e 33 con gli opportuni adattamenti.
4. L'albo dei "Sezionali" viene istituito presso il GR di competenza ed è tenuto aggiornato a cura del relativo OTPO.
5. La qualifica di "Sezionale" viene rilasciata dal Presidente della Sezione di appartenenza a seguito del parere favorevole dell'OTPO e dell'eventuale Direttore della Scuola sezionale o del responsabile sezionale dell'attività.

Titolo VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35

1. Il presente Regolamento è efficace nei confronti di tutti gli OTCO e OTPO del Sodalizio.
2. Le sue norme possono essere modificate dal CC secondo le modalità previste dallo Statuto.
3. Le norme contenute nei regolamenti dei singoli OTCO, che risultassero in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, si intenderanno prive di efficacia e si applicherà, in loro vece, quanto qui previsto, ove compatibile.

Articolo 36

1. Ciascun OTCO dotato di figure titolate dovrà, entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, presentare al CC una proposta di adeguamento del proprio precedente regolamento.
2. Ciascun OTCO non dotato di figure titolate potrà dotarsi di autonomo regolamento.
3. Il CC, esaminata la proposta dell'OTCO, ne approva lo specifico regolamento che, da quel momento, acquista efficacia.
4. L'OTCO può proporre al CC eventuali modifiche al regolamento. Tali modifiche diverranno efficaci solo dopo l'approvazione del CC.

Articolo 37

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento tutti i componenti degli OTCO rimangono in carica, con pieni poteri, fino alla elezione del Presidente generale da parte dell'Assemblea dei delegati nel 2010, indipendentemente dalla data di nomina.
2. Per assicurare la rotazione nel rinnovo degli OTCO, qualora non vi siano componenti che hanno già espletato il secondo mandato, un terzo dei componenti, escluso il presidente, non potrà essere rinnovato e dovrà essere sostituito mediante sorteggio.
3. L'incompatibilità di cui all'art. 27 comma 6 sarà operativa a partire dalle nomine degli OTCO del 2010.

**Allegato A) al REGOLAMENTO PER GLI ORGANI TECNICI OPERATIVI
ELENCO OTCO alla data del 29 settembre 2007**

a) OTCO individuati all'art. 3 comma 1 lett. a):

- Comitato scientifico centrale (CSC)
- Commissione nazionale scuole di alpinismo, sci-alpinismo e arrampicata libera (CNSASA)
- Commissione centrale alpinismo giovanile (CCAG)
- Commissione centrale per la speleologia (CCS)
- Commissione nazionale sci fondo escursionismo (CoNSFE)
- Commissione centrale per l'escursionismo (CCE)
- Commissione centrale per la tutela dell'ambiente montano (CCTAM)
- Servizio valanghe italiano (SVI)

b) OTCO individuati all'art. 3 comma 1 lett. B):

- Commissione centrale biblioteca nazionale (CCBN)
- Commissione centrale medica (CCM)
- Commissione centrale per i materiali e le tecniche (CCMT)
- Commissione centrale per le pubblicazioni (CCP)
- Commissione centrale cinematografica (CCC)
- Commissione centrale rifugi e opere alpine (CCR)

**Allegato B) al REGOLAMENTO PER GLI ORGANI TECNICI OPERATIVI
ELENCO SCUOLE CENTRALI alla data del 29 settembre 2007**

Scuola centrale di alpinismo e arrampicata libera
Scuola centrale di sci alpinismo
Scuola nazionale di speleologia
Scuola centrale del servizio valanghe italiano
Scuola centrale di sci fondo escursionismo
Scuola centrale di alpinismo giovanile

Allegato C) ELENCO DEI TITOLATI alla data del 29 settembre 2007

Istruttori nazionali di alpinismo
Istruttori di alpinismo
Istruttori nazionali di sci alpinismo
Istruttori di sci alpinismo
Istruttori nazionali di arrampicata libera
Istruttori di arrampicata libera
Istruttori nazionali di speleologia
Istruttori di speleologia
Istruttori nazionali di sci fondo escursionismo
Istruttori di sci fondo escursionismo
Accompagnatori nazionali di alpinismo giovanile
Accompagnatori di alpinismo giovanile
Accompagnatori di escursionismo
Esperti nazionali naturalistici del Comitato scientifico centrale
Operatori naturalistici del Comitato scientifico centrale
Osservatori glaciologici del Comitato scientifico centrale
Esperti nazionali tutela ambiente montano
Operatori tutela ambiente montano
Esperti nazionali valanghe
Tecnici del distacco artificiale
Tecnici della neve
Osservatori neve e valanghe